



Tribunale Ordinario di Chieti
Sezione Lavoro

Il giudice Ilaria Prozzo, letto il ricorso iscritto al n. 955/2021, promosso da GIUSEPPE D'ONOFRIO nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e USR ABRUZZO - ATP CHIETI;

visti gli artt. 415, 416 e 442 c.p.c.;

visto che l'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 e dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 23 luglio 2021 n. 105 consente, fino al 31.12.2021, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*;

FISSA

per la discussione l'udienza del 23/12/2021, alle ore 9.00;

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle suddette note scritte da valere come deduzioni di udienza e da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;



- che il provvedimento verrà assunto anche se una sola delle parti ha depositato le note scritte nel termine stabilito nel presente decreto;
- che se nessuna delle parti trasmetterà le note scritte nel termine fissato dal presente decreto, verranno assunti i provvedimenti di cui agli art. 181 e 309 c.p.c.;
- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta";

DISPONE

che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo i convenuti che hanno l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le loro difese, nonché a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e devono essere indicati i mezzi di prova ed in particolare i documenti, da depositare contestualmente;

AUTORIZZA

la notifica ai terzi controinteressati (iscritti nella prima fascia GPS) mediante pubblicazione del ricorso e del presente decreto di fissazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo-Ambito Territoriale di Chieti-Pescara.

Chieti, 09/11/2021

Il giudice del lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

